

Documento per la consultazione del 20 febbraio 2002

Consultazione pubblica finalizzata a verificare il grado di sviluppo e di concorrenzialità del mercato delle linee affittate internazionali

Gazzetta Ufficiale 25 marzo 2002, n. 71

L'AUTORITÀ,

nell'ambito della propria attività di analisi dei mercati delle telecomunicazioni

INVITA

i soggetti titolari di licenza individuale ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, i soggetti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420 e della delibera dell'Autorità n. 467/00/CONS recante "Disposizioni in materia di autorizzazioni generali", i soggetti - portatori di interessi pubblici e privati e portatori di interessi diffusi - costituiti in associazioni e comitati, nonché tutti i soggetti potenzialmente interessati, a far pervenire una comunicazione contenente la propria posizione in merito al mercato delle linee affittate internazionali.

In particolare, i soggetti dovranno rispondere ai seguenti quesiti:

A) Definizione del mercato

1. Definizione del mercato delle linee affittate internazionali;

2. in particolare, si richiede di valutare se le diverse componenti del servizio di linee affittate internazionali (ovvero, semicircuiti nazionali, a loro volta distinti in componente di accesso e di trasporto) possano costituire specifici segmenti di mercato;

3. in tal caso, indicare la dimensione geografica dei suddetti segmenti di mercato.

Sulla base di quanto indicato ai punti precedenti, relativamente all'identificazione del mercato del servizio di linee affittate internazionali ed alle sue eventuali articolazioni in specifici segmenti, si prega di rispondere alle domande che seguono.

B) Valore economico del mercato

1. Indicazione o stima del valore economico del mercato delle linee affittate internazionali, anche per i segmenti eventualmente indicati alla lettera A).

C) Aspetti relativi alle condizioni di offerta

1. Numero di operatori - nazionali ed esteri - che offrono il servizio di linee affittate internazionali ed illustrazione della tipologia di offerta;

2. valutazione in merito al grado di concorrenzialità del mercato ed eventuali elementi di criticità che ostacolano lo sviluppo della concorrenza;

3. modalità di definizione degli accordi tra operatori di diversi paesi per l'offerta del servizio di linee affittate internazionali al cliente finale;

4. modalità di formazione del prezzo del servizio;

5. stima delle quote di mercato degli operatori che offrono il servizio di linee affittate internazionali in Italia, con riferimento al periodo 2000-2001.

D) Aspetti relativi alle condizioni di domanda

1. Articolazione del proprio fatturato per tipologia di clientela (operatori, ISP, clienti finali);
2. nel caso di operatore-acquirente, indicazione dei principali fornitori del servizio di linee affittate internazionali.

Le comunicazioni dovranno essere inviate entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente testo, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Servizio Analisi Economiche e di Mercato – Torre Francesco – Isola B/5 80143 Napoli e recare la dicitura “Consultazione pubblica finalizzata a verificare il grado di sviluppo e di concorrenzialità del mercato delle linee affittate internazionali”. Una copia dovrà essere contestualmente inviata in formato elettronico al seguente indirizzo *e-mail*: saem@agcom.it.

Le comunicazioni non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali e successivi interventi dell’Autorità, hanno carattere meramente informativo per i summenzionati fini conoscitivi e verranno integralmente pubblicate sul sito *web* dell’Autorità, salvo espressa e motivata richiesta di riservatezza effettuata dalle parti.

Napoli, 20 febbraio 2002

Il Direttore del Servizio analisi economiche e di mercato
ANTONIO PERRUCCI

Delibera n. 8/02/CIR del 24 aprile 2002

Consultazione pubblica concernente l'Offerta di Riferimento di Telecom Italia s.p.a. per l'anno 2002

Gazzetta Ufficiale 7 maggio 2002, n. 105

LAUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 24 aprile 2002;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica, n. 318/97, “Regolamento per l’attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni”;

VISTA la delibera di Consiglio n. 278/99, “Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell’ambito di ricerche e indagini conoscitive”;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS, “Regolamento concernente l’accesso ai documenti”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001;

VISTA l’Offerta di Riferimento per l’anno 2002 proposta e resa pubblica da Telecom Italia s.p.a. in data 18 aprile 2002;

CONSIDERATO che, al fine di tenere conto dei diversi aspetti di carattere tecnico, giuridico ed economico implicati dal procedimento istruttorio “Offerta di Riferimento 2002”, l’Autorità, tramite la consultazione pubblica oggetto del presente provvedimento, ritiene opportuno permettere al maggior numero di soggetti potenzialmente interessati di esprimere la propria opinione;

VISTO il documento per la consultazione proposto dal Direttore del Dipartimento regolamentazione;

RAVVISATA l’urgenza della consultazione oggetto del presente provvedimento, l’Autorità ritiene di limitare a 30 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del documento, il termine entro il quale i soggetti invitati presentano all’Autorità medesima le previste comunicazioni;

UDITA la relazione del Commissario ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell’articolo 32 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

DELIBERA

Art. 1

1. È indetta la consultazione pubblica concernente l’offerta di riferimento di Telecom Italia s.p.a. per l’anno 2002.

2. Il documento per la consultazione è riportato nell’allegato A del presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.

3. Ai sensi e per gli effetti della delibera n. 278/99, le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno pervenire entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell’Autorità.

Napoli, 24 aprile 2002

Il Commissario relatore
VINCENZO MONACI

Il Presidente
ENZO CHELI

Il Segretario della Commissione reggente
ALESSANDRO DELLA GATTA

Allegato A
alla delibera n. 8/02/CIR

**Consultazione pubblica concernente l'Offerta di Riferimento di Telecom Italia s.p.a.
per l'anno 2002. Documento per la consultazione**

Nell'ambito del procedimento istruttorio "Offerta di Riferimento 2002", finalizzato alla valutazione dell'offerta di interconnessione della società Telecom Italia s.p.a. per l'anno 2002, l'Autorità intende acquisire, tramite consultazione pubblica, osservazioni, elementi di informazione e documentazione, relativamente alle condizioni tecnico-economiche ed alle procedure di fornitura ed assistenza, con i rispettivi livelli di servizio, sulle condizioni di offerta per l'anno 2002, con riferimento, tra l'altro, ai seguenti servizi:

1. i servizi di interconnessione nazionali ed internazionali;
2. i servizi di accesso disaggregato alla rete locale;
3. i servizi di co-locazione;
4. i servizi di *backhauling*.

Le condizioni di offerta relative ai servizi sopra indicati sono state proposte e rese pubbliche agli operatori di telecomunicazioni dalla società Telecom Italia s.p.a. in data 18 aprile 2002. Ciò premesso,

L'AUTORITÀ,

ai sensi della delibera di Consiglio n. 278/99 recante "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive",

INVITA

gli organismi di telecomunicazioni ai quali si applicano le condizioni di cui all'Offerta di Riferimento 2002 a far pervenire all'Autorità una comunicazione contenente la propria posizione in merito al tema oggetto di consultazione, per le parti di interesse.

Le comunicazioni, recanti la dicitura "Consultazione pubblica sulle condizioni di offerta di riferimento per l'anno 2002", nonché l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, dovranno essere fatte pervenire, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente documento nella *Gazzetta Ufficiale*, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano, al seguente indirizzo:

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Dipartimento regolamentazione
Att.ne Ing. Vincenzo Lobianco, responsabile del procedimento
Centro Direzionale is. B5 - "Torre Francesco"
80143 Napoli

Le comunicazioni saranno anticipate, entro il medesimo termine, anche in formato elettronico al seguente indirizzo *e-mail*: regolamentazione@agcom.it, recando in oggetto la denominazione del soggetto rispondente seguita dalla dicitura "Consultazione pubblica Offerta di Riferimento 2002".

In particolare le comunicazioni dovranno contenere le osservazioni del soggetto rispondente, in maniera puntuale e sintetica sull'Offerta di Riferimento 2002, rispettando preferibilmente l'ordine espositivo della medesima, con riferimento alle sole parti ritenute di interesse.

Le comunicazioni inviate dai soggetti che aderiscono alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo, rispetto ad eventuali successive decisioni dell'Autorità stessa, hanno carattere meramente informativo per i summenzionati fini conoscitivi.

In considerazione dell'opportunità di pubblicare integralmente i contributi inviati, i soggetti rispondenti dovranno allegare alla documentazione inviata uno specifico “nulla osta alla pubblicazione” contenente l'indicazione delle eventuali parti da considerare riservate con la relativa motivazione.

Le comunicazioni pervenute saranno pubblicate, tenendo conto del grado di accessibilità indicato, sul sito *web* dell'Autorità, all'indirizzo: *www.agcom.it*.

Delibera n. 132/02/CONS del 24 aprile 2002

Consultazione pubblica nell'ambito del procedimento avente ad oggetto "Aggiornamento dell'elenco degli operatori aventi significativo potere di mercato sul mercato dell'accesso ad Internet per gli effetti di cui agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, ai sensi della legge 8 aprile 2002, n. 59"

Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2002, n. 106

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 24 aprile 2002;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

VISTA la legge 8 aprile 2002, n. 59, recante "Disciplina relativa alla fornitura di accesso ad Internet";

VISTA la propria delibera n. 278/99 del 20 ottobre 1999, recante "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive";

CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento finalizzato ad aggiornare l'elenco degli operatori aventi significativo potere di mercato sul mercato dell'accesso ad Internet per gli effetti di cui agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, ai sensi della legge 8 aprile 2002, n. 59, l'Autorità ritiene opportuno acquisire elementi di informazione e documentazione da parte dei soggetti titolari di licenza individuale, dei soggetti autorizzati, nonché di tutti i soggetti, portatori di interessi pubblici e privati e portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni e comitati, cui possa derivare pregiudizio dal provvedimento;

RITENUTO pertanto di procedere all'avvio di una consultazione pubblica allo scopo di acquisire elementi di valutazione al fine dell'emanazione del suddetto provvedimento;

VISTO il documento per la consultazione proposto dal Direttore del Dipartimento vigilanza e controllo, d'intesa con il Direttore del Servizio analisi economiche e di mercato;

UDITA la relazione del Commissario avv. Alessandro Luciano, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo unico

1. È indetta la consultazione pubblica nell'ambito del procedimento avente ad oggetto "Aggiornamento dell'elenco degli operatori aventi significativo potere di mercato sul mercato dell'accesso ad Internet per gli effetti di cui agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, ai sensi della legge 8 aprile 2002, n. 59".

2. Il documento per la consultazione è riportato nell'allegato A del presente provvedimento.

3. Ai sensi ed ai fini della delibera n. 278/99, il termine per la presentazione delle comunicazioni è fissato in trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul sito *web* dell'Autorità.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e nel sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 24 aprile 2002

Il Commissario relatore
ALESSANDRO LUCIANO

Il Presidente
ENZO CHELI

Il Segretario generale
ADRIANO SOI

Allegato A
alla delibera n. 132/02/CONS

Consultazione pubblica finalizzata a verificare le caratteristiche del mercato rilevante del “mercato dell’accesso a Internet”, indicato dall’articolo 1, comma 1, della legge 8 aprile 2002, n. 59. Documento per la consultazione

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell’ambito del procedimento avente ad oggetto “Aggiornamento dell’elenco degli operatori aventi significativo potere di mercato sul mercato dell’accesso ad Internet per gli effetti di cui agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, ai sensi della legge 8 aprile 2002, n. 59”, invita i soggetti titolari di licenza individuale ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, i soggetti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420 e della delibera dell’Autorità n. 467/00/CONS recante “Disposizioni in materia di autorizzazioni generali”, i soggetti - portatori di interessi pubblici e privati e portatori di interessi diffusi - costituiti in associazioni e comitati, nonché tutti i soggetti potenzialmente interessati, a far pervenire una comunicazione contenente la propria posizione in merito alla definizione e alle caratteristiche del mercato dell’accesso a Internet, indicato all’articolo 1, comma 1, della legge 8 aprile 2002, n. 59.

In particolare, i soggetti dovranno rispondere ai seguenti quesiti:

1. Quale definizione del mercato dell’accesso ad Internet ritenete più adeguata dal punto di vista della normativa di settore?

2. Il mercato finale dell’accesso a Internet è differenziabile in funzione delle infrastrutture/tecnologie utilizzate per il servizio di accesso? In particolare, si considera che il servizio finale fruito mediante un accesso attraverso rete fissa (PSTN/ISDN) appartenga allo stesso o a diversi mercati rispetto alla fruizione del medesimo servizio attraverso una rete mobile (GSM/WAP, GPRS e, in futuro, UMTS), attraverso collegamenti dedicati (CDN) o attraverso tecnologie a banda più ampia, caratterizzate da funzionalità *always on* (accesso in fibra e servizi x-DSL)? Laddove i servizi di accesso ad Internet siano commercializzati congiuntamente ad altri servizi (per es., servizi voce), quali criteri di ripartizione dei ricavi si riterrebbero più pertinenti?

3. Indipendentemente dalle valutazioni relative alla tipologia di accesso, si ritiene sufficiente identificare il solo mercato relativo al servizio finale (o ai servizi finali), ovvero si ritiene necessario individuare separatamente anche il/i mercati intermedio/i relativi ai servizi di accesso ad Internet (ad esempio, i mercati di raccolta e terminazione dei servizi di accesso ad Internet)?

4. Nel caso, quali mercati intermedi si ritiene utile identificare, per quali ragioni e con quali criteri?

5. Si ritiene che i servizi Internet (diversi da quelli di connettività) facciano parte del mercato di accesso ad Internet o siano da ritenere parte di un diverso mercato?

6. Si ritiene che il mercato possadebba essere differenziato in funzione della tipologia di domanda (per esempio, residenziale/affari) o per area geografica o che debba essere considerato unitariamente?

7. Quale criterio di misurazione del mercato ritenete più adeguato: volumi, ricavi, altro?

8. Con finalità conclusive, si prega di effettuare ogni valutazione ritenuta opportuna in merito agli ambiti ed alle modalità applicative della legge 8 aprile 2002, n. 59.

Tenuto conto dei vincoli temporali definiti dalla legge 8 aprile 2002, n. 59, le comunicazioni dovranno essere inviate entro e non oltre il quindicesimo trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente testo sul sito *web* dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo:

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
Dipartimento vigilanza e controllo Servizio analisi economiche e di mercato
Torre Francesco – Isola B/5 80143 Napoli

e recare la dicitura “Consultazione pubblica finalizzata a verificare le caratteristiche del mercato rilevante del “mercato dell’accesso a Internet” indicato dall’articolo 1, comma 1, della legge 8 aprile 2002, n. 59.

Una copia dovrà essere contestualmente inviata in formato elettronico al seguente indirizzo *e-mail*: dvcsaem@agcom.it.

Le comunicazioni non preconstituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali e successivi interventi dell'Autorità, hanno carattere meramente informativo per i summenzionati fini conoscitivi e verranno integralmente pubblicate sul sito *web* dell'Autorità, salvo espressa e motivata richiesta di riservatezza effettuata dalle Parti.

AUDIOVISIVO

Delibera n. 287/01/CONS del 5 luglio 2001

Consultazione pubblica sul contenuto del regolamento concernente il rilascio delle licenze ed autorizzazioni per la diffusione di trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale (art. 2 bis, comma 7, legge n. 66/01)

Gazzetta Ufficiale 17 luglio 2001, n. 164

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 4 luglio 2001 ed, in particolare, nella sua prosecuzione del 5 luglio 2001;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato”;

VISTO il d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318, recante “Regolamento per l’attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni”;

VISTO il decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5 recante “Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi” convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;

VISTA la propria delibera n. 78/98 del 1° dicembre 1998, recante “Approvazione del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 dicembre 1998, n. 288;

VISTO il regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità approvato con delibera n. 17/98 e, in particolare, gli articoli 29 e 34;

VISTA la propria delibera n. 278/99, recante “Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell’ambito di ricerche e indagini conoscitive”;

VISTA la propria delibera n. 170/01/CONS, recante “Consultazione pubblica concernente il regolamento relativo al rilascio delle licenze ed autorizzazioni per la diffusione di trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale (legge n. 66/01 art. 2 bis, comma 7)”;

CONSIDERATO che, al fine di tenere conto dei diversi aspetti di carattere giuridico, tecnico ed economico, l’Autorità ha svolto una prima consultazione pubblica, avviata con la citata delibera n. 170/01/CONS;

CONSIDERATA la particolare rilevanza della materia oggetto di regolamentazione ed in considerazione dell’elevato numero di soggetti che hanno potenzialmente interesse a far conoscere le proprie valutazioni in merito all’emanando regolamento, l’Autorità, nel rispetto dei principi generali di trasparenza e partecipazione, ritiene di dover sottoporre a consultazione lo schema di regolamento relativo al rilascio delle licenze ed autorizzazioni per la diffusione di trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale;

VISTE le risultanze della consultazione pubblica di cui alla richiamata delibera n. 170/01/CONS;

VISTO il documento per la consultazione proposto dal Direttore del Dipartimento regolamentazione;

UDITA la relazione del Commissario dott. Antonio Pilati, relatore ai sensi dell’art. 32 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

RAVVISATA la particolare urgenza della consultazione oggetto del presente provvedimento, in deroga a quanto previsto dal comma 6 dell’allegato A alla delibera n. 278/99, l’Autorità ritiene di limitare a 15 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del documento, il termine entro il quale i soggetti invitati presentano all’Autorità medesima le previste comunicazioni;

DELIBERA

Articolo unico

1. È indetta la consultazione pubblica concernente: regolamento relativo al rilascio delle licenze ed autorizzazioni per la diffusione di trasmissione radiotelevisive in tecnica digitale (art. 2 bis, comma 7, legge n. 66/01).

2. Il documento per la consultazione è riportato nell'allegato A del presente provvedimento di cui forma parte integrante.

3. In ragione dell'urgenza, considerati i termini imposti dalla legge, in deroga a quanto previsto dal comma 6 dell'allegato A alla delibera n. 278/99, il termine per la presentazione delle risposte alla consultazione pubblica è fissato in 15 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del documento. È disposta la pubblicazione dell'avvio della consultazione pubblica sui quotidiani.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e nel sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 5 luglio 2001

Il Commissario relatore
ANTONIO PILATI

Il Presidente
ENZO CHELI

Il Segretario generale
ANTONIO CATRICALÀ

Allegato A
alla delibera n. 287/01/CONS

**Documento per la consultazione pubblica sul regolamento
relativo alla radiodiffusione in tecnica digitale**

L'Autorità, ai sensi della propria delibera n. 278/99, recante "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive", indice una consultazione pubblica al fine di acquisire elementi in merito all'emanando regolamento sulla televisione digitale terrestre ed invita i soggetti interessati a far pervenire una comunicazione contenente la propria posizione in merito al tema oggetto di consultazione. Le eventuali proposte di modifica allo schema di articolato, di seguito allegato, devono essere formulate sotto forma di emendamento con una sintetica motivazione.

Le comunicazioni, recanti la dicitura "Consultazione pubblica in merito al regolamento sulla televisione digitale terrestre", nonché l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, dovranno pervenire, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del documento in oggetto, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano, al seguente indirizzo:

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Dipartimento regolamentazione
Centro Direzionale - Is. B5 - "Torre Francesco", 80143 Napoli

Le comunicazioni potranno anche essere anticipate, in formato elettronico, al seguente indirizzo *e-mail*: regolamentazione@agcom.it, recando in oggetto la denominazione del soggetto mittente seguita dalla dicitura sopraindicata.

Le comunicazioni inviate dai soggetti che hanno aderito alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali successive decisioni dell'Autorità stessa e saranno esaminate ai fini della predisposizione della versione finale del regolamento. Le comunicazioni inviate sono rese pubbliche ad eccezione delle parti esplicitamente indicate come riservate ai sensi della delibera n. 217/01/CONS.

Una sintesi elaborata dall'Autorità delle risultanze della consultazione è pubblicata, al termine dell'esame delle comunicazioni pervenute, sul Bollettino ufficiale dell'Autorità e sul sito *web* dell'Autorità stessa, all'indirizzo www.agcom.it.

**Schema di regolamento
relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale**

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- a) "legge n. 249/97": la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
- b) "legge n. 66/01": la legge 20 marzo 2001, n. 66 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti televisivi";

c) “legge n. 223/90”: la legge 6 agosto 1990, n. 223 “Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato”;

d) “Autorità”: l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni istituita dall’art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

e) “fase transitoria” il periodo che intercorre tra l’entrata in vigore del presente regolamento e la data di cessazione delle concessioni in tecnica analogica;

f) “programma o palinsesto”: l’insieme dei contenuti, predisposto dal fornitore di contenuti, destinati alla fruizione del pubblico mediante radiodiffusione circolare e caratterizzati da un unico marchio;

g) “programmi dati”: servizi di informazione, diversi da programmi radiotelevisivi, non prestati su richiesta individuale;

h) “blocco di diffusione”: l’insieme della capacità trasmissiva, in tecnica digitale, su una frequenza assegnata e comprendente, per la radiofonia, almeno cinque diversi palinsesti e per la televisione almeno tre palinsesti;

i) “operatore di rete”: il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazioni elettroniche e di impianti di produzione, moltiplicazione, distribuzione e diffusione, e delle altre risorse che consentono la diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi;

l) “fornitore di contenuti”: il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi destinati alla diffusione attraverso una rete di comunicazioni elettroniche;

m) “fornitore di servizi”: il soggetto che fornisce, attraverso l’operatore di rete, servizi al pubblico di accesso condizionato mediante distribuzione di apparati e chiavi numeriche agli utenti per l’abilitazione alla visione dei programmi ed alla fatturazione dei servizi, ovvero che fornisce servizi della società dell’informazione ai sensi dell’art. 1, punto 2, della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

n) “ambito nazionale”: l’esercizio dell’attività di radiodiffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri che consenta la diffusione televisiva in almeno l’80% del territorio nazionale ed in tutti i capoluoghi di provincia ovvero la diffusione radiofonica in almeno il 60% del territorio nazionale ed in tutti i capoluoghi di provincia;

o) “ambito locale”: l’esercizio dell’attività di radiodiffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri che consenta la diffusione in almeno il 60% del territorio del relativo bacino di utenza o della parte assegnata di detto bacino, così come individuato ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto legge 18 novembre 1999, n. 433 come convertito dalla legge 14 febbraio 2000, n. 5;

p) “programmi originali autoprodotti”: programmi realizzati in proprio dal fornitore di contenuti o dalla sua controllante o da sue controllate, ovvero in co-produzione con altro fornitore di contenuti;

q) “opere europee”: le opere originarie:

1) di Stati membri dell’Unione europea;

2) di Stati terzi europei che siano parti della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989, purché rispondano ai seguenti requisiti:

a) siano realizzate da uno o più produttori stabiliti in uno o più di questi Stati;

b) siano prodotte sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o più produttori stabiliti in uno o più di questi Stati;

c) il contributo dei co-produttori di tali Stati sia prevalente nel costo totale della co-produzione e questa non sia controllata da uno o più produttori stabiliti al di fuori di tali Stati;

3) di altri Stati terzi europei, realizzate in via esclusiva, o in co-produzione con produttori stabiliti in uno o più Stati membri, da produttori stabiliti in uno o più Stati terzi europei con i quali la Comunità abbia concluso accordi nel settore dell’audiovisivo, qualora queste opere siano realizzate principalmente con il contributo di autori o lavoratori residenti in uno o più Stati europei.

Art. 2

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento contiene le disposizioni per il rilascio delle licenze per la diffusione di trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale su frequenze terrestri e delle autorizzazioni per la fornitura dei contenuti di tali trasmissioni e dei servizi associati.

2. Il regolamento contiene inoltre le disposizioni per la fase transitoria ai fini della definitiva trasformazione delle trasmissioni radiotelevisive dalla tecnica analogica a quella digitale.

Capo II

AUTORIZZAZIONI PER FORNITORI DI CONTENUTI

Art. 3

Modalità di rilascio delle autorizzazioni

1. La diffusione di programmi radiotelevisivi in tecnica digitale su frequenze terrestri, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Ministero delle comunicazioni al fornitore di contenuti, sulla base delle norme del presente regolamento.

2. La autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata a società di capitali che abbiano la propria sede legale in Italia, ovvero in uno Stato dello Spazio economico europeo. Il rilascio di autorizzazione a società di capitali che non abbiano la propria sede in Italia, ovvero in uno Stato dello Spazio economico europeo, è consentito a condizione che lo Stato ove il soggetto richiedente ha la propria sede legale pratici un trattamento di reciprocità nei confronti di soggetti italiani. Sono salve in ogni caso le disposizioni contenute negli accordi internazionali.

3. Le autorizzazioni di cui al presente articolo non possono essere rilasciate ai soggetti i cui amministratori o legali rappresentanti abbiano riportato condanna a pena detentiva superiore a sei mesi per delitto non colposo o che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.

4. Il Ministero delle comunicazioni provvede entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione, che deve contenere la dichiarazione di espressa accettazione delle condizioni previste dal presente regolamento. La domanda di autorizzazione, da compilarsi secondo lo schema di cui all'Allegato 1, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) certificato del casellario giudiziale degli amministratori o legali rappresentanti del soggetto richiedente;
- b) certificato del registro delle imprese relativo al soggetto richiedente;
- c) estratto del libro soci del soggetto richiedente, corredato di dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la inesistenza di patti fiduciari aventi ad oggetto, in tutto o in parte, il capitale sociale del soggetto richiedente, ovvero, in caso di esistenza di detti patti fiduciari, corredato di dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, da cui risulti l'identità dei beneficiari effettivi dei diritti di socio;
- d) ricevute dei versamenti di cui all'art. 6, comma 1, del presente regolamento;

5. È fatto obbligo ai soggetti titolari di autorizzazione ai sensi del presente regolamento di comunicare al Ministero delle comunicazioni ogni eventuale cambiamento delle informazioni indicate nell'Allegato 1, nonché nei documenti di cui al comma 4. Detta comunicazione deve essere effettuata entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento che ha dato luogo all'obbligo di informativa.

6. Il termine di 60 giorni per l'assunzione del provvedimento di cui al comma 4 può essere prorogato di una sola volta per ulteriori 30 giorni qualora il Ministero delle comunicazioni richieda chiarimenti o integrazioni che rendano necessario un supplemento di istruttoria. La proroga è deliberata con il medesimo provvedimento con cui il Ministero delle comunicazioni delibera di procedere al supplemento di istruttoria. Entro il termine di cui al comma 4, eventualmente prorogato come sopra il Ministero decide sulla domanda di autorizzazione con provvedimento motivato.

7. La documentazione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 può essere comprovata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa nelle forme previste dal d.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 4

Contenuto della domanda

1. La domanda di autorizzazione per fornitore di contenuti deve contenere:
 - a) i dati relativi al soggetto richiedente ed al responsabile dei programmi;
 - b) l'indicazione dello spazio che il richiedente intende destinare ai vari tipi di programmazione;
 - c) l'indicazione dell'impegno a trasmettere pubblicità nel rispetto dei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
 - d) l'eventuale uso di un sistema di codificazione e l'eventuale previsione di un corrispettivo per l'accesso ai programmi;
 - e) l'impegno ad iscriversi al registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), nn. 5 e 6, della legge n. 249/97.

Art. 5

Durata e rinnovo

1. L'autorizzazione di cui all'art. 3 è rilasciata per una durata non superiore ai dodici anni ed è rinnovabile conformemente alle norme vigenti al momento del rinnovo e può essere ceduta a terzi soltanto previo assenso del Ministero delle comunicazioni, sentita l'Autorità.
2. L'autorizzazione di cui all'art. 3 si estingue in caso di scadenza del termine di cui al precedente comma senza che sia stato richiesto il rinnovo, nonché nei casi di rinuncia del soggetto autorizzato, di dichiarazione di fallimento ovvero di sottoposizione ad altra procedura concorsuale, salvo in caso di autorizzazione in via provvisoria all'esercizio dell'attività d'impresa.
3. La perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti per il rilascio della autorizzazione comporta la decadenza dalla medesima.

Art. 6

Contributi

1. Il richiedente una autorizzazione per fornitore di contenuti è tenuto al pagamento della somma di lire italiane _____ a titolo di contributo per istruttoria.
2. Il soggetto autorizzato è inoltre tenuto al pagamento dei contributi, secondo gli importi e le modalità che verranno fissati dall'Autorità con proprio regolamento, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lett. c), n. 5 della legge n. 249/97.

Art. 7

Registro dei programmi e conservazione delle registrazioni

1. I fornitori di contenuti compilano mensilmente il registro dei programmi nel formato, anche elettronico, che verrà definito dall'Autorità.
2. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo conservano, d'intesa con gli operatori di rete attraverso i quali diffondono i propri palinsesti, la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data ed all'ora di diffusione.

Art. 8

Responsabilità e rettifica

1. I soggetti titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 3 sono responsabili della natura e del contenuto dei programmi diffusi, e rispondono dei danni cagionati a terzi secondo le norme di diritto civile. I direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono considerati direttori responsabili ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge n. 223/90.

2. I fornitori di contenuti sono tenuti all'osservanza dei medesimi obblighi, in tema di rettifica, previsti per i soggetti titolari di concessione per la diffusione di programmi televisivi su frequenze terrestri in tecnica analogica.

Art. 9

Pubblicità, sponsorizzazioni, televendite

1. I fornitori di contenuti sono tenuti al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di messaggi pubblicitari e di sponsorizzazioni ed in particolare di quelle di cui ai capitoli III e IV della legge 5 ottobre 1991, n. 327.

2. I fornitori di contenuti, qualora non siano esclusivamente dedicati alla trasmissione di televendite, sono tenuti al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di televendite applicabili ai titolari di concessione per la diffusione di programmi televisivi su frequenze terrestri in tecnica analogica.

Art. 10

Quote di emissione e produzione

1. I fornitori di contenuti sono tenuti al rispetto delle norme in materia di quote di emissione e produzione previste dalla normativa vigente per le emittenti nazionali.

Art. 11

Promozione di opere audiovisive

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge 30 aprile 1998, n. 122, i fornitori di contenuti devono riservare all'interno di ciascun programma un minimo di 20 minuti settimanali alla promozione e alla pubblicità di opere europee.

Art. 12

Tutela dei minori

1. I fornitori di contenuti, nei programmi che non siano ad accesso condizionato, sono tenuti al rispetto delle norme in materia di tutela dei minori, applicabili ai concessionari per la diffusione di programmi televisivi su frequenze terrestri in tecnica analogica.

2. I fornitori di contenuti non possono diffondere programmi televisivi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, salvo che detti programmi siano ad accesso condizionato e trasmessi nella fascia oraria fra le 24.00 e le 7.00.

Art. 13

Limiti alla fornitura dei contenuti

1. Uno stesso soggetto o soggetti fra di loro in rapporto di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2, commi 16, 17 e 18, della legge n. 249/97 e dell'art. 2359, comma 3, codice civile, non possono irradiare programmi che impegnino più del 20 per cento della capacità trasmissiva totale consentita dal piano di assegnazione delle frequenze.

2. Fermi restando i limiti previsti dalla legge n. 66/01 per i titolari di più di una concessione televisiva e quanto previsto al Capo VII del presente regolamento per le concessionarie del servizio pubblico, al fine di consentire l'avvio dei mercati, il limite di cui al primo comma non si applica fino alla data del 25 luglio 2005.

3. L'Autorità nel rispetto dei principi del pluralismo e della concorrenza, valutato l'andamento dei mercati, si riserva di stabilire per la fornitura dei programmi radiofonici in ambito nazionale una percentuale di cui al primo comma superiore al 20.

4. Nella fase transitoria, i programmi irradiati in tecnica digitale, qualora siano replica simultanea dei programmi irradiati in tecnica analogica, non sono computati ai fini dei limiti di cui all'art. 2, commi 6 e 8, legge n. 249/97.

Capo III

AUTORIZZAZIONE PER I FORNITORI DI SERVIZI

Art. 14

Autorizzazione alla fornitura dei servizi

1. La fornitura di servizi, compresi quelli di accesso condizionato, è soggetta ad autorizzazione generale rilasciata dal Ministero delle comunicazioni, sulla base delle norme previste dalla delibera dell'Autorità n. 467/00/CONS.

2. Il soggetto che intenda offrire servizi individuati dal presente regolamento, avente sede in ambito nazionale o in uno dei paesi dello Spazio economico europeo (SEE), o in uno dei Paesi appartenenti all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), o in Paesi con i quali vi siano accordi di reciprocità, fatta comunque salva ogni eventuale limitazione derivante da accordi internazionali, è tenuto a presentare al Ministero delle comunicazioni una dichiarazione, comprensiva di tutte le informazioni necessarie a verificare la conformità alle condizioni di cui all'articolo 5 della delibera dell'Autorità n. 467/00/CONS. Tale dichiarazione deve attenersi a quanto indicato:

a) nell'allegato 2 al presente regolamento, per la fornitura al pubblico dei servizi di accesso condizionato;

b) nell'allegato 3 al presente regolamento, per la fornitura dei servizi della società dell'informazione.

3. I fornitori di servizi ad accesso condizionato:

a) rispettano gli *standard* tecnici previsti dalla normativa vigente ed in particolare dalla delibera dell'Autorità n. 216/00/CONS;

b) qualora distribuiscono decodificatori in comodato agli utenti garantiscono che i decodificatori siano conformi alle norme di cui alla delibera dell'Autorità n. 216/00/CONS.

4. I fornitori di servizi ad accesso condizionato adottano entro 30 giorni dall'autorizzazione una carta dei servizi da sottoporre ad approvazione dell'Autorità. Il fornitore di servizi è tenuto a far sottoscrivere la carta dei servizi al soggetto controllato o legato da accordi contrattuali che in tutto o parte offre per suo conto servizi agli utenti finali. La carta dei servizi adottata per la fornitura dei servizi ad accesso condizionato è vincolante anche per il fornitore di contenuti che fornisce i programmi e l'operatore di rete che li diffonde.

Capo IV

LICENZE PER OPERATORE DI RETE TELEVISIVO

Art. 15

Tipologie di licenza e obblighi dell'operatore di rete

1. La licenza di operatore di rete per la diffusione di programmi radiotelevisivi in tecnica digitale su frequenze terrestri è rilasciata in ambito nazionale ovvero in ambito locale.